

Il sistema Vies (Vat information exchange system) è una banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, disciplinata nell'articolo 35 del Dpr 633/1972. Per tutti coloro che intendano svolgere operazioni con controparti comunitarie, quindi, è necessario procedere con la comunicazione preventiva all'amministrazione finanziaria, la quale provvederà a includerli negli elenchi Vies, così come è stato ribadito dalla circolare 31/E del 30 dicembre 2014. Per quanto riguarda l'individuazione del perimetro di applicazione della disciplina, l'agenzia delle Entrate ha sostenuto, con la circolare 39/E del 1° agosto 2011, che «le disposizioni comunitarie in materia non distinguono tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi...; l'inclusione nell'archivio Vies è necessaria, pertanto, anche per quei soggetti che effettuano prestazioni di servizi intracomunitarie soggette a Iva nel Paese di destinazione ai sensi dell'articolo 7-ter». Per questa ragione, determina l'obbligo di iscrizione al Vies lo svolgimento di operazioni rientranti nella categoria delle prestazioni di servizi generici, disciplinate nell'articolo 7-ter del Dpr 633/1972.

Con il Dlgs 175/2014 sono state, poi, introdotte importanti novità circa la disciplina Vies, novità che, però, non hanno riguardato i presupposti alla base dell'applicazione della norma, bensì gli adempimenti necessari per la sua applicazione. Infatti, a partire dal 2015, il soggetto passivo ha la possibilità di ottenere l'iscrizione nella banca dati Vies già al momento di attribuzione della partita Iva, o nel momento in cui ne manifesta la volontà, non essendo più previsto il periodo di sospensione di 30 giorni, durante il quale l'operatore era inibito dal porre in essere operazioni in applicazione della normativa Iva intra-Ue. Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 35 del Dpr 633/1972 prevede, inoltre, una nuova causa di esclusione dagli elenchi Vies, qualora l'operatore non proceda all'invio di elenchi riepilogativi Intrastat per quattro trimestri consecutivi.

Per quanto, invece, concerne la prima domanda, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del Dm 22 febbraio 2010, devono essere comunicate per mezzo dei modelli Intrastat tutte le prestazioni di servizi generiche intracomunitarie rese o ricevute da soggetti passivi residenti, per le quali è applicabile il principio di tassazione nel Paese del soggetto committente, ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972. Anche in questo caso, con il Dlgs 175/2014 sono state semplificate le informazioni da inserire nei modelli. Per quanto concerne i quadri relativi alle prestazioni di servizi, non devono essere più fornite le informazioni relative al

numero e alla data della fattura, alle modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi, nonché di erogazione del servizio.

A cura di **Marco Armarolli**